

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER L'UNIFORME SVILUPPO DEI TERRITORI

The Digitalization of Cultural Heritage for the Balanced Development of Territories

LUDOVICO CASTIGLIONE *

Abstract. La riflessione giuridica intorno alla digitalizzazione del patrimonio culturale incontra almeno tre ordini di questioni ancora non sufficientemente esplorate. In primo luogo, il rapporto tra *digital divide* e principio di eguaglianza sostanziale, alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost. e della crescente centralità attribuita dal diritto europeo alla coesione economica, sociale e territoriale. In secondo luogo, il tema della valorizzazione dei patrimoni culturali nei territori fragili, che si colloca all'incrocio tra politiche pubbliche di sviluppo, strumenti perequativi e tutela della dignità digitale. Infine, il nodo dei livelli essenziali delle prestazioni culturali (LEP), recentemente oggetto di intervento legislativo e di scrutinio costituzionale, che solleva interrogativi cruciali circa l'inclusione del patrimonio digitale - e, in particolare, degli archivi - nel novero delle prestazioni garantite a tutti i cittadini.

The legal debate on the digitalization of cultural heritage raises at least three sets of issues that remain insufficiently explored. First, the relationship between the digital divide and the principle of substantive equality, in light of Article 3(2) of the Italian Constitution and the growing importance attributed by European law to economic, social, and territorial cohesion. Second, the enhancement of cultural heritage in fragile territories, which lies at the intersection of public development policies, redistributive instruments, and the protection of digital dignity. Finally, the question of the essential levels of cultural services (LEP), recently addressed by legislative reform and constitutional scrutiny, which poses crucial questions regarding the inclusion of digital heritage-and, in particular, archives-among the services guaranteed to all citizens.

Parole Chiave: Digitalizzazione del patrimonio culturale; *Digital divide*; Coesione territoriale; Eguaglianza sostanziale; Livelli essenziali delle prestazioni culturali; Archivi digitali.

Keywords: *Digitalization of cultural heritage; Digital divide; Territorial cohesion; Substantive equality; Essential levels of cultural services; Digital access to culture; Digital archives.*

SOMMARIO: 1. Breve introduzione; - 2. La coesione sociale e la coesione territoriale come strumenti di uguaglianza sostanziale; - 3. Le prospettive della coesione territoriale e l'emergere del principio di coesione digitale; - 4. *Digital divide*: profili definitori, dimensione giuridica e incidenza sul diritto alla cultura; - 5. Il *digital divide* tra accessibilità e inclusività; - 6. Valorizzazione del patrimonio culturale nei territori fragili: il ruolo dei pubblici poteri tra digitalizzazione e coesione; - 7. Dai principi costituzionali ai LEP culturali digitali: la sfida dell'universalità nell'accesso alla cultura; - 8. Archivi e digitalizzazione: l'emblema della sfida per l'universalità culturale.

1. Breve introduzione

La digitalizzazione del patrimonio culturale¹ rappresenta oggi una delle sfide più significative del diritto pubblico, collocandosi all'incrocio fra politiche di coesione, garanzia dei diritti fondamentali e

¹ * Dottorando di ricerca di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Avvocato

trasformazione tecnologica. La sfida non riguarda soltanto la conservazione e la valorizzazione di beni artistici, monumentali o documentali, ma investe direttamente l'effettività dell'eguaglianza sostanziale, nella misura in cui l'accesso alla cultura digitale sta diventando condizione necessaria per una compiuta cittadinanza democratica.

Il recente dibattito sul regionalismo differenziato e sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ha restituito nuova centralità alla questione culturale, facendo emergere le tensioni fra universalità dei diritti, divari territoriali e *digital divide*.

In questo scenario, l'ordinamento europeo e internazionale, attraverso la politica di coesione e gli strumenti di tutela dei diritti culturali, offre coordinate di orientamento imprescindibili, imponendo agli Stati un ripensamento della funzione pubblica della cultura alla luce della dimensione digitale.

Il presente contributo si propone di ricostruire qualche fondamento giuridico del diritto all'accesso culturale in ambiente digitale, analizzandone le ricadute sul piano costituzionale e amministrativistico.

In particolare, verranno esaminati: il nesso fra digitalizzazione, coesione sociale e territoriale; le implicazioni giuridiche del *digital divide*; il ruolo dei pubblici poteri nella valorizzazione dei patrimoni culturali dei territori fragili; le prospettive offerte dalla disciplina dei LEP culturali; fino ad affrontare, con specifica attenzione, il tema degli archivi digitali come banco di prova dell'universalità culturale.

In via preliminare va rammentato che la digitalizzazione può condurre non solo alla produzione di un semplice duplicato del bene originario, ma anche alla creazione di un vero e proprio bene culturale digitale², dotato di una sua autonomia funzionale e soggetto a specifiche esigenze di tutela, conservazione, accessibilità e gestione.

La distinzione non è, evidentemente, di mero rilievo teorico. Ed infatti, la riproduzione digitale rappresenta prevalentemente un'attività strumentale alla valorizzazione del bene analogico - limitandosi a renderne più ampia e diffusa la fruibilità -, la creazione di un bene digitalizzato in senso proprio, invece, incide sull'identità del patrimonio, generando una risorsa nuova.

Ai fini del presente contributo, tuttavia, viene in rilievo principalmente la digitalizzazione intesa come riproduzione in funzione di diffusione e accessibilità, ossia come processo che amplia la capacità del bene culturale di essere conosciuto, condiviso e fruito, senza modificarne la natura intrinseca né generare un contenuto culturale autonomo rispetto all'originale³.

Conclusioni del Consiglio europeo sul patrimonio culturale del 21 maggio 2014 (2014/C 183/08): «*Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti - materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il XXI secolo*»; [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=PL).

² Sul concetto di «bene culturale digitalizzato» si vedano le considerazioni di P. FORTE, *Il Bene culturale pubblico digitalizzato. Note per uno studio giuridico*, in P.A. Persona e Amministrazione, N. 2, 2019. L'Autore afferma che la digitalizzazione del bene culturale «*può far fronte alla mancanza di originalità, ed alla riduzione di aura che ne consegue per effetto della riproduzione, con l'aggiunta di iscrizioni, per colmare il gap di testimonianza dovuto alla possibile percezione come replica, ed utilizzando questa possibilità per aggiungere elementi di conoscenza di cui l'originale è, in sé, meno esplicitamente dotato*».

³ Una lettura imprescindibile sui beni «digitalizzati», ovvero già sussistenti in forma materiale e sottoposti ad un processo tecnologico di trasposizione è P. FORTE, *op.cit.*. A partire dall'impostazione al tema proposta dal saggio di Pieraolo Forte, che vede nel risultato della trasformazione in *bit* un bene ulteriore e autonomo, anche Daniele Donati, accogliendo questa visione, da una prospettiva giuridica si sofferma in primo luogo sugli effetti strutturali recati al bene dal processo di trasformazione in digitale (non rivalità, incerta esclusività, ubiquità potenziale, ma anche immaterialità almeno di facciata), D. DONATI, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela delle opere d'ingegno*, in P.A. Persona e Amministrazione, N. 2, 2019. Nel medesimo fascicolo della rivista, si trovano anche le interes-

2. La coesione sociale e la coesione territoriale come strumenti di uguaglianza sostanziale

La riflessione sul ruolo della digitalizzazione del patrimonio culturale non può prescindere da una considerazione dei concetti di coesione sociale e coesione territoriale⁴ che, oggi, anche alla luce dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e dei processi di integrazione amministrativa interna, si impongono quali coordinate imprescindibili nell'orientamento dell'azione pubblica, specie laddove essa si coniughi con la tutela e valorizzazione dei beni culturali.

In termini generali, le politiche di coesione sono state definite come «*un coacervo poliedrico di regole, azioni e strumenti, mediante il quale la governance istituzionale multilivello comunitari opera, al fine di perseguire la crescita socio - economica delle composite aree territoriali dell'Ue*»⁵.

Inizialmente sancita esclusivamente dall'art. 23 dell'Atto unico europeo del 1986⁶, e successivamente dal Trattato di Maastricht del 1992⁷ soltanto come economica e sociale, fu solo con il Trattato di Lisbona⁸ che la coesione ebbe modo di affermarsi anche nella sua declinazione territoriale. L'art. 3, comma 3, del Trattato sull'Unione europea⁹ e l'art. 174 del TFUE¹⁰ sanciscono espressamente

santissime osservazioni di L. R. PERFETTI, *Il bene pubblico ai tempi dell'assenza della cosa. Appunti per una possibile (contro) teoria dei beni pubblici*. L'idea che emerge dal saggio da ultimo citato è che la protezione pubblica abbia ad oggetto non la titolarità o la fruizione del bene, ma la sua percezione sociale, sottraendola quindi sia dal dominio del sostrato materiale che da quello del potere dominante (pubblico o privato che sia).

⁴ Sul concetto di «coesione» in termini generali si rimanda a L. SIMONETTI, *Dal riequilibrio alla coesione: l'evoluzione delle politiche territoriali dell'Unione europea*, in Riv. giuridica Mezz., 2006, p. 416; G. PROVENZANO, *Il rompicapo della coesione*, in italianieuropei.it, 2015; C. NAPOLITANO, *Il Comitato delle Regioni UE*, in G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI (a cura di), *La coesione politico-territoriale*, in *A 150 anni dall'unificazione amministrativa*, diretto da L. FERRARA, D. SORACE, vol. II, Pisa, 2016, p. 83. Si veda, poi, per gli aspetti più strettamente amministrativistici, A. CLARONI, *Le politiche di coesione*, in S. CASSESE (dir.), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, IV, Milano, 2003, p. 3793 ss.; A. DI STEFANO, *L'amministrazione della coesione economica e sociale e territoriale tra legitimacy e legal accountability: il ruolo del partenariato territoriale*, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2014, p. 417 ss; F. MONCERI, *Il principio di coesione economico - sociale e territoriale come peculiarità dell'ordinamento europeo. Il caso dei servizi pubblici*, in G. COLOMBINI (a cura), *Politiche di coesione e integrazione europea. Una riforma difficile ma possibile*, Napoli, Jovene, 2011, 295 ss.

⁵ R. SAPIENZA, *La politica comunitaria di coesione economica e sociale*, Bologna, Il Mulino, 2000.

⁶ In virtù dell'art. 23 dell'Atto unico europeo: Titolo V - Coesione economica e sociale - articolo 130 «*Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite*».

⁷ Si veda il Titolo XIV, *Coesione economica e sociale del Trattato di Maastricht*, agli artt. 130 A-130 e poi artt. 158-162. In particolare, l'art. 130 prevede che «*per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali*».

⁸ Si rimanda, nello specifico, al Titolo XVIII, *Coesione economica, sociale e territoriale del T.F.U.E*, agli artt. 174-178.

⁹ Emblematiche le parole di questo articolo: «*L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo*».

¹⁰ In virtù dell'art. 174, «*Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o*

l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, riconoscendone la portata orizzontale e trasversale rispetto alle politiche settoriali, nonché il carattere vincolante per le istituzioni europee e nazionali.

La coesione sociale, intesa nella sua accezione più ampia, si configura come l'insieme delle condizioni giuridiche, economiche e culturali che rendono possibile un'effettiva inclusione di tutte le componenti della comunità in un progetto di sviluppo equo, solidale e condiviso¹¹.

In tale prospettiva, è stato osservato che essa assume una duplice valenza: da un lato, quale *funzione-compito* delle istituzioni pubbliche di garantire l'effettivo esercizio dei diritti culturali, anche in chiave redistributiva; dall'altro, quale *funzione-scopo*, espressiva della tensione verso un modello di cittadinanza attiva e partecipativa fondata sul principio di pari dignità sociale¹². Complementare e integrata a tale prospettiva è la coesione territoriale, che rappresenta una delle declinazioni fondamentali della coesione sociale stessa, divenuta, anche sul piano normativo, un vero e proprio principio di rango costituzionale europeo¹³.

Essa mira a garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici, alle infrastrutture e ai beni comuni, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla condizione geografica, superando i tradizionali squilibri centro-periferia. In questa chiave, la coesione territoriale non si limita a rappresentare un criterio allocativo delle risorse, ma si configura come paradigma di equità spaziale, inteso a valorizzare le specificità locali e a promuovere modelli di sviluppo policentrici e multilivello.

La nozione di coesione territoriale è stata articolata in almeno quattro differenti accezioni teoriche, ciascuna delle quali riflette una specifica dimensione funzionale del principio¹⁴.

In primo luogo, essa viene intesa come promozione di uno sviluppo policentrico ed endogeno, volto a favorire la nascita e il consolidamento di una pluralità di poli di competitività e innovazione sul territorio europeo.

In secondo luogo, la coesione territoriale si qualifica come paradigma di riequilibrio, orientato a colmare le disparità socio-economiche tra le diverse aree geografiche, attenuando gli squilibri strutturali.

In terza istanza, essa implica la garanzia di un accesso paritario ai servizi essenziali e alla conoscenza per tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Da ultimo, essa è stata interpretata come una configurazione reticolare, che valorizza le connessioni materiali e immateriali tra nodi territoriali, integrando funzionalmente i centri e le rispettive aree di influenza.

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna».

¹¹ Si veda, a tal proposito, A. F. DI SCIASCIO, *Le politiche europee di coesione sociale tra amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali*, Giappichelli, Torino, 2014; Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in Rivista AIC, 2015, 2-36; *Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa*, in P. URBANI (a cura di), *Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale*, Giappichelli, Torino, 2015, 69.

¹² S. BATTINI, *L'unione europea quale originale potere pubblico*, in M.P. CHITI (a cura di), *Diritto amministrativo europeo*, Giuffrè, Milano, 2014.

¹³ Si veda, A. CLARONI, *Le politiche di coesione*, in S. CASSESE (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, IV, Giuffrè, Milano, 2003 e F. MONCERI, 2011, *Il principio di coesione economico-sociale e territoriale come peculiarità dell'ordinamento europeo. Il caso dei servizi pubblici*, in G. COLOMBINI (a cura di), *Politiche di coesione e integrazione europea. Una riforma difficile ma possibile*, Jovene, Napoli: 295-320. Sul tema, ha evidenziato che la coesione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'intero ordinamento diventando un vero e proprio principio «costituzionale» anche L. MEZZETTI, *Principi costituzionali e forma dell'Unione*, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale e dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2014, 83 ss.

¹⁴ K. MIRWALDT, I. MCMASTER, J. BACHTLER 2009, *Reconsidering cohesion policy: the contested debate on territorial cohesion*, in European policy research paper, 66.

È interessante osservare come la questione delle disuguaglianze territoriali costituisca una delle problematiche risalenti sin dalle origini dello Stato unitario¹⁵. Eppure, a oltre un secolo e mezzo dalla proclamazione dell'Unità i dati statistici ed economici continuano a restituire l'immagine di un Paese marcato da profonde eterogeneità interne, al punto da apparire, sotto molteplici profili, come una sommatoria di «paesi nel Paese», le cui differenze sono, per certi versi, assimilabili a quelle riscontrabili tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

Tali dislivelli sono stati ulteriormente evidenziati e accentuati dagli eventi recenti, in particolare dalla crisi pandemica, che ha riaperto il dibattito pubblico e politico intorno alla necessità di colmare il divario territoriale¹⁶.

Nel contesto della digitalizzazione del patrimonio culturale, la coesione territoriale si esplica nell'obiettivo di rendere le risorse culturali accessibili in modo uniforme e universalistico, abbattendo le barriere spaziali e tecnologiche che ancora segmentano l'esperienza culturale nel nostro Paese. Ed infatti, il *digital divide*, che sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi, si presenta in questo quadro come uno dei principali fattori di disgregazione della coesione¹⁷, sia sul piano sociale che territoriale.

Ne consegue che la digitalizzazione dei beni culturali non rappresenta soltanto una risposta tecnologica alle esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione, bensì un mezzo strutturale di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione culturale delle comunità locali, specie di quelle più marginalizzate o periferiche.

In tal senso, essa assurge a strumento di governo del territorio nel suo significato più alto, ossia quale modalità per redistribuire risorse immateriali e conoscenze, alimentando anche processi di partecipazione democratica alla costruzione dell'identità culturale condivisa.

Ciò conferma, peraltro, come i processi di digitalizzazione culturale non possano essere ridotti a mere operazioni tecniche o a progetti disgiunti da una visione sistemica, bensì debbano essere iscritti in una strategia pubblica orientata alla realizzazione effettiva dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini e alla promozione di uno sviluppo territoriale policentrico e sostenibile.

Tale impostazione trova ulteriore fondamento nella dinamica relazionale tra livelli di governo delineata dal principio di sussidiarietà¹⁸, il quale impone che le funzioni pubbliche siano esercitate dal livello istituzionale più prossimo ai cittadini, salvo che risulti necessario un intervento di livello superiore.

In particolare, la sussidiarietà orizzontale richiama il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle comunità territoriali nella co-gestione del patrimonio culturale digitale, valorizzando forme di partenariato pubblico-privato che possono costituire modelli virtuosi di governance cooperativa.

È proprio in questo spazio relazionale che la digitalizzazione del patrimonio culturale può operare come catalizzatore di coesione: mediante partenariati interistituzionali¹⁹, piattaforme condivise e pro-

¹⁵ C. VITALE, *Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne*, Torino, 2024.

¹⁶ Per una dettagliata ricostruzione dei più significativi provvedimenti per il superamento delle disuguaglianze territoriali si rinvia a C. VITALE, *op. cit.*, 10 - 23, e alla dottrina ivi citata. L'Autore evidenzia come «nei quasi due secoli di Unità dello Stato italiano il tema del divario territoriale è stato affrontato su presupposti e con soluzioni (normative, istituzionali e procedurali) differenti, condizionate da variabili storico-politiche».

¹⁷ Si legge nella Terza relazione della Commissione europea, *Un nuovo partenariato per la coesione, convergenza, competitività, cooperazione. Terza relazione sulla coesione economica e sociale*, 2004, p. 27 che «le persone non dovrebbero trovarsi in alcuna situazione di svantaggio ascrivibile al luogo in cui vivono o lavorano nell'Unione europea».

¹⁸ Sulla difficile attuazione del modello di amministrazione sussidiaria, A.M. POGGI, *Riflettere sull'amministrazione sussidiaria a vent'anni dalle riforme Bassanini*, in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, F. PIZZOLATO, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI, *Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi*, Il Mulino, Bologna, 2019, 200 ss.

¹⁹ A. DI STEFANO, *L'amministrazione della coesione economica sociale e territoriale tra legitimacy e legal accountability: il ruolo del partenariato territoriale*, in Riv. giur. Mezz., III, 2014, 417 ss. L'Autore evidenzia che

getti culturali integrati, è possibile attuare politiche di inclusione che siano allo stesso tempo espressione delle specificità territoriali e strumenti di convergenza verso standard comuni di qualità culturale.

La digitalizzazione dei beni culturali si pone in questo modo quale strumento anche per l'attuazione del principio di coesione in tutte le sue dimensioni, contribuendo alla costruzione di un ordinamento più inclusivo e partecipativo.

Essa richiama, ancora una volta, un'azione amministrativa ispirata a valori costituzionalmente orientati, quali la solidarietà, la partecipazione e l'eguaglianza sostanziale nell'accesso alla cultura.

3. Le prospettive della coesione territoriale e l'emergere del principio di coesione digitale

La riflessione sul *digital divide* nell'ambito dell'accessibilità ai beni culturali non può prescindere da un collegamento con il principio di coesione territoriale e della sua evoluzione nella dimensione di quella che è stata definita «coesione digitale»²⁰, quale chiave interpretativa essenziale per garantire un accesso equo, partecipativo e sostenibile alla cultura in ambiente digitale.

Già è stato osservato sopra che la coesione territoriale, nella sua più ampia declinazione costituzionale e sovranazionale, rappresenta un principio cardine per la realizzazione di un modello democratico inclusivo e bilanciato.

Ciò che, infatti, pretende la Costituzione è che le «possibilità di vita di ogni persona dipendano il meno possibile dal luogo in cui la persona è vissuta, dalla famiglia in cui essa è nata, dal numero di libri che i suoi genitori hanno letto o di quanto gli hanno trasmesso». Secondo la Costituzione non dobbiamo essere tutti uguali, ma ciò che conta è che «sia perseguita la rimozione degli effetti delle differenze nelle “condizioni personali e sociali” in cui ognuno di noi si trova a vivere. Qui si annida la prospettiva «territoriale» implicita (anche se non esplicita) nel dettato costituzionale, perché una larghissima parte delle “condizioni personali e sociali” deriva non solo dalla famiglia in cui nasci, che ha certo un peso assai rilevante, ma dal contesto territoriale in cui ti trovi a vivere».²¹

Il Trattato sull'Unione Europea, all'art. 3, paragrafo 3, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, agli artt. 4, par. 2, lett. c) e 174 ss.²², enunciano chiaramente che tra gli obiettivi fondamentali dell'ordinamento europeo vi è quello di «promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione», tramite interventi mirati a «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», con particolare attenzione «alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demo-

il partenariato rappresenta uno strumento capace di perseguire un ottimale assetto di funzioni e compiti, nonché la piena legittimazione politico-istituzionale del sistema, la cui attuazione, che è legata alla partecipazione dei portatori dei diversi interessi rilevanti, consente di conseguire una maggiore trasparenza nelle scelte, una maggiore efficacia negli interventi, una migliore misurabilità dei risultati, una adeguata responsabilizzazione dei vari soggetti di filiera e, in conclusione, un più saldo ancoraggio delle politiche di coesione al territorio.

²⁰ Si confronti, G. ARMAO, *Parere definitivamente approvato dal Comitato europeo delle Regioni sulla coesione digitale*, in *Diritto di internet*, 30 Dicembre 2022 il quale mette in rilievo che «la coesione digitale quale elemento chiave per la creazione di società inclusive nell'UE sostenendo che «la coesione digitale» è un'importante dimensione aggiuntiva del tradizionale concetto di coesione economica, sociale e territoriale, sancito dal Trattato UE».

²¹ F. BARCA, *Disuguaglianze territoriali e bisogno sociale. La sfida delle “Aree Interne”*, Testo della lezione per la decima *Lettura annuale Ermanno Gorrieri*, Modena - Sala Gorrieri - Palazzo Europa - 27 maggio 2015.

²² A mente del quale: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna».

grafici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna» (art. 174 TFUE).

Tale coesione non si esaurisce in una finalità astratta, ma si configura come un criterio giuridico vincolante per l'elaborazione delle politiche pubbliche, chiamate a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e ad affrontare le sfide strutturali, demografiche e infrastrutturali che gravano in particolare sulle aree meno favorite: zone rurali, regioni insulari e montane, territori transfrontalieri e, soprattutto, quelle aree che presentano un ritardo persistente nei processi di digitalizzazione.

Nel contesto italiano, tale principio assume una rilevanza ancora più marcata, in quanto le disuguaglianze territoriali costituiscono una delle principali criticità nell'attuazione dei diritti fondamentali, tra cui quello all'accesso alla cultura e alla conoscenza.

La frattura digitale tra Nord e Sud, tra aree metropolitane e zone interne, si riflette in maniera diretta sulla possibilità effettiva di partecipare alla vita culturale in ambiente digitale, minando il principio di eguaglianza sostanziale e incidendo negativamente sulla dignità digitale dei cittadini esclusi o marginalizzati dal sistema delle infrastrutture e dei servizi²³.

La digitalizzazione del patrimonio culturale - dalla fruizione remota di musei e archivi alla creazione di piattaforme interattive per la partecipazione culturale - rischia, in assenza di una distribuzione territoriale equa delle risorse, di amplificare le disuguaglianze preesistenti, generando un effetto paradossale: l'innovazione pensata per includere diviene fattore di esclusione²⁴.

L'Unione Europea, nella propria architettura istituzionale, ha delineato attraverso la politica di coesione un articolato sistema di interventi volti proprio a colmare i divari territoriali, anche nel settore digitale.

L'art. 174 TFUE richiama esplicitamente l'urgenza di destinare risorse alle regioni che presentano «*gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici*», e tra questi svantaggi - oggi - è ormai indiscutibile che debba includersi anche il divario digitale, nelle sue componenti infrastrutturali, culturali e funzionali.

In tal senso, seppur lentamente, si sta affermando in dottrina e negli atti istituzionali il concetto di coesione digitale, intesa non soltanto come parità di accesso tecnologico, ma come pari capacità di partecipazione all'ecosistema digitale europeo.

Scrivono Gaetano Armao che «*dalla fine dell'ultimo decennio si iniziano a delineare i contorni di un principio della coesione digitale grazie all'apporto del Comitato europeo delle Regioni che con alcuni pareri contribuisce all'affermazione della "coesione digitale", importante dimensione aggiuntiva del concetto tradizionale di coesione economica, sociale e territoriale definito nel TFUE (art. 174), che si consegue attraverso l'eliminazione del divario digitale e il raggiungimento della partecipazione uniforme di cittadini ed imprese ai benefici della trasformazione digitale*»²⁵.

Il Comitato Europeo delle Regioni²⁶ ha sostenuto l'introduzione di questo concetto come dimensione integrata della coesione economica, sociale e territoriale, finalizzata a garantire che ogni cittadino,

²³ Sulle disparità regionali nei livelli di digitalizzazione dell'Italia si veda A. BENECCHI, E. CIAPANNA, C. BOTTONI, A. FRIGO, A. MILAN, E. SCARINZI, *Digitalisation in Italy: Evidence From a New Regional Index*, in *Banca d'Italia, Occasional Paper*, 662, 2021, in Banca d'Italia - Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana (bancaditalia.it).

²⁴ L. DE GRIMANI, *AI e Futuro occupazionale: Sfide e opportunità in un mondo in evoluzione*, in *Rivista della Corte dei conti* n. 2/2024, 28: «*Se solo una minoranza potrà sfruttare le risorse e le potenzialità dell'AI, il divario tra chi è incluso e chi resta escluso dal mondo digitale si amplierà, generando nuove forme di esclusione sociale ed economica. Questo rappresenterebbe un fallimento sia per la tecnologia che per la società. Per evitare tale scenario, è fondamentale riconoscere l'AI come un diritto universale, garantendo che ogni individuo possa beneficiare delle sue opportunità. Non è solo una questione tecnica o economica, ma anche un imperativo etico e sociale. L'intelligenza artificiale deve essere utilizzata per abbattere barriere, non per crearne di nuove. Deve essere uno strumento per democratizzare l'accesso all'informazione, all'istruzione e alle opportunità, colmando i divari sociali e geografici che ostacolano il progresso di intere comunità*».

²⁵ Le parole sono di G. ARMAO, *op. cit.*, p. 8.

indipendentemente dalla propria collocazione geografica, possa beneficiare della trasformazione digitale in modo pieno, equo e dignitoso.

Il concetto di coesione digitale implica *«il riconoscimento del ruolo essenziale rivestito dalla tecnologia nelle nostre vite e richiede l'integrazione degli obiettivi di coesione nei diritti, nei principi e nelle politiche digitali dell'Unione»*. Tale affermazione si ricava nel parere del Comitato europeo delle Regioni - Coesione digitale (2022/C 498/08), adottato il 12 ottobre 2022.

Tuttavia, a fronte di una grande ambizione normativa, permangono notevoli criticità nell'attuazione concreta di tali principi.

È lo stesso Comitato, infatti, nel parere da ultimo richiamato, che ritiene *«deplorabile che l'inclusione di un principio sulla coesione digitale per garantire che nessuna regione o persona sia lasciata indietro in termini di connettività e accessibilità non sia stata formalizzata nella proposta della Commissione europea per una dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali nel decennio digitale²⁷»*.

Le recenti relazioni della Commissione europea, tra cui l'«Ottava relazione sulla coesione: la coesione in Europa in vista del 2050» e la «Nona relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale sulla coesione nell'UE», evidenziano come, nonostante i progressi infrastrutturali registrati in molte regioni, persistano gravi disparità nell'accesso ai servizi digitali, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno²⁸.

La scarsa alfabetizzazione digitale, la debolezza del capitale umano e la bassa incidenza delle competenze ICT compromettono la capacità di fruire dei beni culturali digitali e di esercitare i diritti culturali in ambiente virtuale, aggravando una situazione già segnata da vulnerabilità storiche.

In questo scenario, è evidente che la promozione della dignità digitale nell'ambito dell'accessibilità ai beni culturali non può prescindere da un riequilibrio territoriale strutturale, incentrato su tre direttrici fondamentali: (1) il rafforzamento delle reti e delle infrastrutture digitali nelle aree svantaggiate²⁹; (2)

²⁶ Si rammenta che il Comitato Europeo delle Regioni (CdR) è un organo consultivo dell'Unione Europea che rappresenta le autorità locali e regionali (come comuni, province e regioni) dei 27 Stati membri. È stato istituito con il Trattato di Maastricht nel 1994, per dare voce ai territori nei processi decisionali dell'UE. Tra le funzioni del Comitato si ricorda il compito di Fornire pareri su proposte legislative dell'UE che incidono a livello locale e regionale (es. coesione, ambiente, trasporti, salute, istruzione), di Promuovere la partecipazione dei territori alla costruzione dell'Europa, Sorvegliare il rispetto del principio di sussidiarietà, cioè che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, Favorire il dialogo multilivello tra le istituzioni europee e i governi regionali/locali. Peraltro, il Comitato ha lanciato, insieme alle principali associazioni territoriali europee (ARE, ARFE, CALRE, CCRE, CRPM) ed Eurocities, la #CohesionAlliance (Alleanza per la coesione), un canale attraverso il quale il esso intende: *«dimostrare che la coesione non significa (solo) soldi, ma è un valore fondamentale dell'Unione europea; difendere l'idea che la promozione e il rispetto della coesione economica, sociale e territoriale devono essere garantiti in tutte le politiche dell'UE; favorire il coinvolgimento delle regioni e delle città nella definizione e nell'attuazione dei piani nazionali di ripresa; promuovere l'integrazione sul campo dei fondi della politica di coesione e di tutti gli altri strumenti finanziari e per la ripresa dell'UE; promuovere la cooperazione urbano-rurale e la ripresa delle zone rurali»*.

²⁷ Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, 26 gennaio 2022.

²⁸ In merito, A. ROMEO, *Sviluppo economico e disuguaglianze territoriali: il divario nord-sud nell'Italia del nuovo del nuovo millennio*, in Dir. amm., 4, 2020, pp. 807 ss; A. BARONE, F. MANGANARO, *PNRR e Mezzogiorno*, in Quad. cost., 1, 2022, pp. 148 ss; A. POGGI, *Il PNRR come possibile collante dell'unità repubblicana? (riflessioni in margine al regionalismo e al divario Nord- Sud)*, in Le Regioni, 1-2, 2021, pp. 199-ss.

²⁹ *«Le ragioni alla base del divario nell'accesso alla rete sono molteplici: l'assenza di copertura con la rete a banda larga su tutto il territorio nazionale; l'impossibilità di disporre personalmente di una velocità di connessione; l'impossibilità di acquisire le attrezzature per ragioni economiche; un livello di alfabetizzazione informatica insufficiente»* Così P. PIRAS, *Innovazione tecnologica e divario digitale*, in Il diritto dell'economia, n. 108 (2 2022), nota n. 78 p. 129. L'Autrice rammenta anche il tentativo di Stefano Rodotà di inserire nella Costituzione un articolo dedicato specificamente al diritto di accedere alla rete (d.d.L. 1317/2015, 1561/2015), ripreso nell'aprile 2020 dall'allora Presidente del Consiglio Conte in occasione della conferenza stampa n. 39/2020 du-

la diffusione capillare delle competenze digitali tra cittadini e operatori culturali; (3) la creazione di sistemi digitali pubblici inclusivi, interoperabili e sostenibili.

La coesione territoriale diventa così un principio fondamentale per la realizzazione della dignità digitale in quanto condizione imprescindibile per rendere effettivi i diritti culturali nel contesto tecnologico contemporaneo. Essa esige il concorso di tutti i livelli istituzionali - europeo, statale e locale - secondo il principio di sussidiarietà, in un'ottica di pianificazione integrata, partecipativa e orientata all'inclusione.

In conclusione, la coesione digitale si configura come proiezione funzionale della coesione territoriale non trattandosi, dunque, di due direttrici parallele, ma di dimensioni interdipendenti di un medesimo progetto democratico: garantire che le opportunità della trasformazione digitale diventino patrimonio condiviso di ogni comunità territoriale, superando le dicotomie Nord/Sud e centro/periferia anche nella dimensione immateriale dell'accesso alla cultura.

4. Il *digital divide*: profili definitivi, dimensione giuridica e incidenza sul diritto alla cultura

Se la digitalizzazione del patrimonio culturale rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per l'attuazione concreta dei principi di coesione sociale e territoriale, è proprio alla luce di tali presupposti che si impone una riflessione giuridica più analitica su uno dei principali ostacoli alla piena inclusività digitale e culturale: il fenomeno del *digital divide* - o «divario digitale» - la cui incidenza sistemica sul godimento effettivo dei diritti fondamentali richiede un inquadramento coerente con i principi di rango costituzionale.

Come noto, il concetto di *digital divide*³⁰ si riferisce all'insieme delle disuguaglianze che impediscono a determinati soggetti, gruppi sociali o territori di accedere in modo pieno, equo e consapevole alle tecnologie digitali, nonché di sviluppare le competenze necessarie per utilizzarle efficacemente.

È una nozione composita, che si articola su almeno tre livelli: (1) il divario infrastrutturale, legato alla mancanza di connessione o di dispositivi adeguati; (2) il divario delle competenze, riferito alla scarsa alfabetizzazione digitale; (3) il divario d'uso, che attiene alla capacità effettiva di impiegare la tecnologia per finalità emancipative, partecipative e culturali³¹.

rante la quale veniva portata all'attenzione della collettività la posizione di svantaggio emersa durante la pandemia da Covid-19 per quella parte della popolazione nelle condizioni di non poter avere accesso alla rete (sul punto, interessanti sono i contributi di D. SELVA, *Divari digitali e disuguaglianze in Italia prima e durante il Covid 19*, *Culture e studi del sociale*, 2020, 5(2), 463 ss.; C. LOTTA, *Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide*, *Riv. del Gruppo di Pisa*, 2020, 1, 61 ss.). Tra i numerosi contributi in dottrina sull'inserimento del predetto diritto in Costituzione si consiglia, in particolare, G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso a Internet in Italia: dal 21(bis) al 34 bis*, *MediaLaws, Rivista di diritto dei Media*, 2021, 1, 81 ss.; A.M. GAMBINO, R. GIARDA, *L'accesso a Internet come diritto*, *MediaLaws Rivista di diritto dei Media*, 2021, 1, 103 ss.; RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 22; V. ZENO ZENCOVICH, *Access to network as a Fundamental right*, Relazione al Convegno *Rights and new technologies*, Firenze, 2008; T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista AIC*, 2018, 1.

³⁰ Qualche interessante punto di riferimento, anche di respiro internazionale, sulla tematica del *digital divide* è rappresentato da S. BENTIVEGNA, *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società d'informazione*, Laterza, Roma-Bari, 2009; S. FONTANA, F. BISOGNI, S. CAVALLINI, R. SOLDI, *Territorial foresight study in addressing the digital divide and promoting digital cohesion, Bruxelles*, in *European Committee of the Regions | Choose your language | Choisir une langue | Wählen Sie eine Sprache* (europa.eu), 5, 2022; S. LYTHREATHIS, A.-N. EL-KASSAR, S.K. SINGH, (2022). *The digital divide: A review and future research agenda. Technological Forecasting and Social Change*, 175, p. 121359; P. PARYCEK, M. SACHS, J. SCHOSSBOECK, (2011). *Digital Divide among youth: sociocultural factors and implications. Interact. Techn. Smart Edu*, 8, pp. 161-171; C. KUHN, S. M. KHOO, L. CZERNIEWICZ, W. LILLEY, S. BUTE, A. CREAN, S. ABEGGLEN, T. BURNS, S. SINFIELD, P. JANDRIC, J. KNOX, A. MACKENZIE, *Understanding Digital Inequality: A Theoretical Kaleidoscope*, in *Postdigital Science and Education*, 2023, 894-ss.

³¹ C. AGOSTINI, *La sfida del digitale: innovare la scuola per promuovere l'inclusione*, 2024, Giappichelli, 2024, 8. In questo efficace contributo si legge che «Il concetto di divario digitale può assumere diversi significa-

Tale tripartizione, ormai consolidata anche nella letteratura scientifica nazionale e internazionale, consente di riconoscere nel *digital divide* non solo un ritardo tecnologico, ma una vera e propria forma di povertà relazionale, cognitiva e civile, che produce una radicata e diffusa marginalizzazione sociale.

Nel contesto italiano, il *digital divide* assume un rilievo giuridico particolare alla luce dei principi costituzionali che sorreggono il disegno democratico della Repubblica.

Esso si pone in diretto contrasto, infatti, con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, comma 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Le politiche di coesione trovano un rilievo normativo anche nell'art. 119, quinto comma, Cost. che ne riconosce espressamente il fondamento, elevando la coesione a «principio-valore» chiamato a svolgere un ruolo decisivo nel riequilibrio dei divari territoriali, nel contenimento delle crescenti disuguaglianze socio-economiche, nonché nel contrasto delle disfunzioni amministrative imputabili tanto allo Stato quanto alle Regioni, cui compete l'attuazione concreta degli strumenti perequativi.

Esso interferisce, poi, anche con altri diritti fondamentali: il diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), il diritto alla partecipazione politica (art. 48), il diritto all'informazione (art. 21), fino al diritto alla salute, che trova nel digitale nuove forme di espressione (si pensi alla telemedicina o all'accesso ai servizi sanitari digitali).

Infine, rispetto all'ambito dei beni culturali, il *digital divide* è in palese conflitto con il principio costituzionale sancito all'art. 9, che riconosce alla Repubblica il compito di tutelare e promuovere non solo il patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche la cultura in quanto tale, intesa come bene pubblico essenziale, accessibile e condiviso.

Nel quadro della progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi, educativi e culturali, l'accesso alla dimensione digitale si è trasformato in una condizione strutturale per l'effettiva cittadinanza culturale.

L'impossibilità di accedere a contenuti, archivi, musei digitali, risorse educative o esperienze immersive online si traduce in una esclusione culturale che mina la dignità della persona e ostacola la realizzazione dei diritti culturali.

La cultura digitale, oggi, è parte integrante del vivere civile: chi ne è escluso, di fatto, non partecipa pienamente alla vita della collettività, né è messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla conoscenza³², alla memoria, all'identità.

ti. Il primo e più basilare è la differenza di possibilità che si genera tra chi ha accesso a device digitali e internet e chi non ce l'ha. Il secondo riguarda invece la disponibilità e la qualità delle infrastrutture, che determinano l'accessibilità a contenuti rilevanti, la rapidità della connessione e la capacità di accedere. Il terzo e ultimo significato fa invece riferimento al divario in termini di conseguenze che derivano dall'uso di internet: pur avendo l'accesso e le capacità tecniche basilari per poter usare lo strumento tecnologico, non si riescono ad avere effetti positivi dall'utilizzo della rete. Quest'ultimo aspetto è peraltro strettamente collegato alla digital literacy, perché fa riferimento alle competenze che una persona sviluppa nei confronti delle tecnologie». L'Autrice, poi, nell'esplorare il livello di istruzione come elemento condizionante il digital divide afferma che «La letteratura riporta come i fattori che possono determinare il digital divide siano molteplici e interconnessi ai diversi significati indicati sopra: il primo (l'accesso ai device) e il secondo (la disponibilità e la qualità delle infrastrutture) sono influenzati da variabili demografiche come età, livello d'istruzione, tipo di scuola frequentata (Parycek et al. 2011) e appartenenza a uno specifico gruppo etnico, mentre la quantità e qualità di supporto (proveniente da famiglia, scuola e società) nell'educazione all'uso di questi strumenti influenza soprattutto il terzo (cioè l'assenza di effetti positivi che derivano dall'uso degli strumenti digitali). In generale, il livello di istruzione è il principale elemento che condiziona il digital divide (Lythreath et al. 2022)». Interessante è anche la ricostruzione che l'Autrice riporta del significato di «digital literacy» (alfabetizzazione digitale), ossia quell'«insieme di competenze che le persone sviluppano per il raggiungimento di obiettivi, il completamento di compiti e la soluzione di problemi sfruttando gli strumenti digitali (Fu 2013)». Mette in evidenza come anche «Queste capacità dipendono da una serie di fattori come il background socio-economico, la provenienza geografica e il genere (Tawfik et al. 2016)».

In questo senso, il *digital divide* si configura come uno dei più insidiosi fattori di discriminazione contemporanea, che si sovrappone ad altre vulnerabilità preesistenti - disabilità, povertà economica, marginalità geografica, invecchiamento - producendo un effetto cumulativo di esclusione³³.

Tale esclusione si rivela particolarmente grave se riferita al patrimonio culturale che, secondo le più recenti elaborazioni dottrinali e normative, costituisce non solo un insieme di beni, ma un bene relazionale, simbolico e partecipativo, la cui funzione pubblica si esplica nella trasmissione di senso, identità e conoscenza.

Il patrimonio culturale digitalizzato, in questo quadro, dovrebbe rappresentare un veicolo per il pieno esercizio della dignità digitale, ossia per la possibilità della persona di accedere liberamente, consapevolmente e responsabilmente al patrimonio di saperi, memorie e rappresentazioni che fondano la collettività.

Il *digital divide*, tuttavia, si frappone come barriera invisibile, escludendo dal godimento di tali beni proprio quei soggetti che più necessitano di riconoscimento, inclusione e accesso.

Da ciò deriva l'urgenza, anche sul piano giuridico, di riconoscere il superamento del *digital divide* come interesse pubblico primario, non solo in quanto prerequisito tecnico, ma quale condizione abilitante per la fruizione dei diritti fondamentali in ambiente digitale.

È stato infatti osservato che il divario digitale, nelle sue articolate e molteplici dimensioni, «*a fronte della crescente incidenza della trasformazione economico-sociale connessa alla trasformazione tecnologica, assume un rilievo primario per le condizioni di eguaglianza ancora poco perlustrato, in particolare nelle scienze giuridiche meno in quelle economiche e tecniche*»³⁴.

La promozione dell'inclusione digitale nel settore culturale non può più essere affidata a progetti occasionali e frammentari, bensì va inserita in una strategia sistemica, che veda lo Stato, le Regioni e gli enti locali impegnati nella costruzione di una cittadinanza culturale digitale piena ed egualitaria, conforme ai principi costituzionali e ai vincoli derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Convenzione di Faro e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Orbene, proprio nell'ottica di mettere in evidenza i diritti che gli individui hanno nei confronti delle tecnologie mette conto rammentarsi che il Consiglio d'Europa ha redatto delle raccomandazioni relative alla crescita e alla diffusione dell'educazione alla cittadinanza digitale, nella quale il cittadino digitale viene descritto come «*una persona che padroneggia le competenze*³⁵ *per la cultura democratica al fine di essere in grado di impegnarsi in modo competente e positivo con le tecnologie digitali in evoluzione; di partecipare attivamente, continuamente e responsabilmente alle attività sociali e civiche; di*

³² P. FORTE, *Il terzo valore*, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, 2/2023, rileva che «*mentre si deve riconoscere che non siano propriamente beni culturali, non si può negare che le riproduzioni digitali possano essere comunque documenti, potenzialmente capaci di essere veicoli di una conoscenza*».

³³ Per un approfondimento sulle conseguenze del *digital divide* in tutte le sue componenti (che riguardano non solo l'accesso materiale alla rete e ai device, ma anche alle competenze connesse al loro utilizzo) si veda A.A. TAWFIK, T.D. REEVES, A. STICH, (2016). *Intended and Unintended Consequences of Educational Technology on Social Inequality*. TechTrends, 60(6), pp. 598-605.

³⁴ G. ARMAO, *La dimensione digitale della coesione europea e l'emersione del criterio del «non nuocere alla coesione»*, in Rivista interdisciplinare diritto delle amministrazioni pubbliche, 4/2024, p. 2. Lo stesso Autore rinvia, sul punto, alla lettura di due autorevoli saggi. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004; e ID, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012; L. TORCHIA, *Lo Stato Digitale e il diritto amministrativo*, in AA.VV., *Liber amicorum per Marco D'Alberty*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 492 ss.; Più ampiamente si veda ID, *Lo Stato digitale. Una introduzione*, il Mulino, Bologna, 2023.

³⁵ Queste ultime definite, nello stesso documento, come «*Competences refer to a set of 20 competences defined by the Council of Europe as competences for democratic culture. The 20 competences are subdivided into four clusters: 1. values, 2. attitudes, 3. skills, and 4. knowledge and critical understanding. These are competences that individuals should acquire in order to function as democratically and interculturally competent citizens*».

essere coinvolto in un processo di apprendimento permanente (in contesti formali, informali e non formali) e impegnarsi a difendere continuamente i diritti e la dignità umani»³⁶.

Alla luce di ciò è stato autorevolmente affermato che l'agire autoritativo deve essere profondamente influenzato dal processo di digitalizzazione che impone all'amministrazione pubblica «*modi di essere e di operare atipici rispetto al modello tradizionale, ma in continuità con gli obblighi costituzionali (artt. 3 e 97 Cost.)*» così da configurare «*un ideale triangolo - amministrazione, individui e imperativi costituzionali - passibile di un'interpretazione tecnologicamente orientata*»³⁷.

5. Il digital divide tra accessibilità e inclusività

Dopo aver analizzato la natura sistemica del *digital divide* e le sue declinazioni territoriali, è necessario volgere lo sguardo alla dimensione individuale e sociale delle disuguaglianze digitali.

Il *digital divide* sociale non è determinato da una mera disomogeneità nella distribuzione delle infrastrutture, bensì da una più complessa combinazione di fattori culturali, anagrafici, economici e formativi che condizionano la capacità effettiva dei cittadini di accedere, comprendere e utilizzare consapevolmente i servizi digitali, inclusi quelli legati alla fruizione del patrimonio culturale.

In tale prospettiva, il *digital divide* si configura come una forma di disuguaglianza strutturale, che, come detto, si aggiunge e si intreccia con altre disuguaglianze preesistenti, dando luogo a una esclusione cumulativa.

Non è sufficiente, dunque, garantire il mero accesso alla rete o digitalizzare il patrimonio culturale pubblico: occorre interrogarsi su chi ha davvero la possibilità di beneficiarne, chi ne è escluso, e con quali conseguenze per la propria dignità e cittadinanza culturale. Al riguardo deve evidenziarsi che l'accesso diseguale alle tecnologie digitali e alla cultura online si manifesta in modo trasversale, ma con particolare preoccupazione in alcune categorie di soggetti vulnerabili.

Ecco che si crea un connubio tra il concetto di accessibilità con quello di inclusività³⁸ su cui si fonda la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006³⁹. La Convenzione ha elaborato il principio di «utenza ampliata», secondo cui è imprescindibile tener conto della varietà delle caratteristiche personali - dall'età infantile fino alla terza età - includendo altresì la pluralità delle situazioni di disabilità, al fine di individuare soluzioni inclusive capaci di rispondere ai bisogni di tutti, e non esclusivamente a quelli delle persone con disabilità⁴⁰.

Tra questi, si segnalano:

³⁶ Recommendation CM/Rec(2019)10 of the Committee of Ministers to member States on developing and promoting digital citizenship education, 2020.

³⁷ L'affermazione è di G. DE MINICO, Prefazione, in J. B. AUBY, G. DE MINICO, G. ORSONI (a cura di), *L'amministrazione digitale. Quotidiana efficienza e intelligenza delle scelte*, Atti del Convegno 9-10 maggio 2022, Federico II, Napoli, 2023, 11.

³⁸ Sul punto, devono riportarsi le interessanti Osservazioni, in chiave critica, ai documenti del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale dell'Associazione Italiana Biblioteche, del 2° giugno 2022, in cui veniva osservato che nel Piano Nazionale di Digitalizzazione M1C3_1.1.1_PND_bozza_v05, tra le parole chiave, è assente il termine «Inclusione». Si legge nel documento che il termine «inclusione» e il termine «accessibilità» non sono sinonimi: «*l'accessibilità comprende la predisposizione dei dispositivi occorrenti alla fruizione dei materiali (dati, indici, software, reti, ecc.); l'inclusione è l'aspetto culturale, umano dell'accessibilità. Preoccuparsi di un aspetto e non dell'altro è davvero un limite. Il conseguimento dell'accessibilità è un passaggio fondamentale, imprescindibile, ma è strumentale. È l'inclusione che cambia la qualità della vita delle persone. Un progetto di questa entità deve puntare a migliorare la società, incidendo sui rapporti umani, deve contribuire a cambiare il paradigma del valore fondante della cultura, della democrazia, del significato di comunità. E se all'accessibilità corrispondono gli utenti, i fruitori, l'inclusione riguarda le persone. Perciò anche laddove il termine viene utilizzato o si fa riferimento ai servizi che debbono essere predisposti «per le persone con esigenze di accesso specifiche» (vedi definizione, p. 55) l'obiettivo del progetto appare monco.*

³⁹ Per quanto riguarda le regole tecniche cfr. «Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici», redatte da Agid nel 2020, che indirizzano la Pubblica Amministrazione all'erogazione di servizi accessibili ed informazioni fruibili, <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilità>.

- gli anziani, spesso esclusi non solo per ragioni tecniche, ma per una forma di alienazione culturale rispetto al linguaggio e ai codici del digitale. La mancanza di alfabetizzazione informatica⁴¹, unita a forme di isolamento sociale, contribuisce a escluderli dalla fruizione di contenuti culturali digitalizzati, dai servizi museali online alla consultazione di archivi e biblioteche;

- le persone con basso livello di istruzione, le quali, pur disponendo in alcuni casi dei dispositivi, faticano a orientarsi nel mare magnum dell'offerta culturale digitale. L'assenza di competenze critiche e digitali di base rappresenta una barriera invisibile, ma fortemente limitante per l'accesso alla conoscenza;

- le persone con disabilità, che spesso si scontrano con contenuti non accessibili: siti *web* privi di strumenti per la lettura facilitata, assenza di descrizioni alternative per immagini e video, mancanza di sottotitoli o interfacce inclusive⁴²;

- i minori in condizioni di disagio socioeconomico, che non dispongono né degli strumenti né degli ambienti educativi adeguati per sviluppare una competenza digitale significativa. In questo caso, il *digital divide* incide sulla possibilità stessa di costruire una relazione culturale con il mondo⁴³.

L'esclusione culturale digitale, in tutti questi casi, non è solo una questione di giustizia sociale, ma una questione di diritti fondamentali: il diritto alla cultura, all'educazione, alla partecipazione e alla memoria collettiva. Per la realizzazione di un facile accesso da parte di tali soggetti al servizio culturale un virtuoso punto di approdo, quantomeno sulla carta, sembra essere il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale⁴⁴, che ha abbracciato un concetto di «accessibilità diffusa»,

⁴⁰ G. DEL ZANNA, *Progettare l'Accessibilità: utenti, barriere, soluzioni. Una riflessione dopo vent'anni*. In M. BENENTE, M. C. AZZOLINO, A. LACIRIGNOLA (a cura di), *Accessibilità e fruibilità nei luoghi d'interesse culturale*, Ariccia, 2014. Peraltro, la tematica dell'inclusività è stata ripresa anche dall'Agenda ONU 2030, declinato nell'obiettivo numero quattro, «Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti».

⁴¹ P. DI MAIO, E. HARGITAI, *From the digital divide to digital inequality. Studying internet use as penetration increases: Support from the Center for Arts and Cultural Policy Studies*, Princeton, 2001.

⁴² In merito all'accessibilità fisica in Italia sono stati emanati numerosi decreti e leggi, come il D.P.R. 384/1978, la Legge 41/1986, il D.L. 371/1987, la Legge Quadro 13/1989, il D.M. 236/1989, la Legge Quadro 104/1992, il D.P.R. 380/2001, il D.Lgs. 156/2006, infine anche le *Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale*, pubblicate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2008 (MiBAC, 2008), e le *Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) nei musei, complessi museali, aree e parchi archeologici*, pubblicate nel 2018 dalla Direzione Generali Musei. In merito alle disabilità sensoriali e rimozione delle barriere comunicative, in Italia è stata approvata la Legge 136/2021. Di recente redazione è anche la Legge delega sulla disabilità 227/2021 che ha «L'obiettivo principale di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità».

⁴³ Una riflessione a parte meriterebbe il caso delle carceri dove il divario è amplificato dalla condizione dei detenuti oltre che dal bassissimo livello di alfabetizzazione legato all'età e alle condizioni sociali. Interessanti, sulla spinosa tematica del *digital divide* in carcere, sono le riflessioni di G. CHIOLA, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2020, fasc. 6, 971 ss., specie 975; Id., *L'insegnamento universitario in carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online*, 2021,16(2), <https://doi.org/10.6093/2421-0528/8172>; S. ANASTASIA, *Carcere e comunicazione digitale, il retropensiero della less eligibility*, in www.dirittiglobali.it, 27 maggio 2020.

⁴⁴ Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) è stato redatto dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library del Ministero della cultura. Esso rappresenta il frutto di un processo di condivisione e confronto con diverse istituzioni culturali, costituendo la visione strategica con la quale il Ministero intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026, rivolgendosi, in prima istanza, ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti centrali e ai luoghi della cultura statali che possiedono, tutelano, gestiscono e valorizzano beni culturali. Il Piano, inoltre, si prefigge di creare il contesto strategico - intellettuale e professionale - di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'investimento M1C3 1.1 *Strategie e piattaforme digi-*

ovvero «la fruizione del patrimonio culturale - pubblico e privato - senza dislivelli sociali e marginalità territoriali; il superamento delle barriere linguistiche e del divario scolastico; il coinvolgimento di diverse fasce di pubblico e target generazionali e multiculturali; l'accesso, sia allo spazio fisico che a quello digitale, da parte di persone con esigenze di accesso specifiche; la disponibilità di risorse culturali; l'usabilità e l'accessibilità a lungo termine degli oggetti digitali attraverso l'adozione di nuove strategie di conservazione (approccio cloud); un'adeguata metadattazione attraverso protocolli standard rilasciati in formato aperto».

Non pare eccessivo affermare, dunque, che il *digital divide* sociale costituisca oggi una violazione della dignità personale, in quanto impedisce il pieno sviluppo della persona umana in un contesto in cui la cultura passa sempre più attraverso canali digitali.

Deve rammentarsi che il diritto italiano, attraverso il combinato disposto degli artt. 3, 9, 33 e 34 della Costituzione, mira a garantire l'accesso egualitario alla cultura e all'istruzione, configurando tali diritti come strumenti di emancipazione e partecipazione democratica.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 14, tutela il diritto all'istruzione, mentre all'art. 21 proibisce ogni forma di discriminazione, anche indiretta, che si realizzi tramite ostacoli sistemici. Ed ancora, la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa pone l'accento sul diritto di ogni individuo di accedere, partecipare e contribuire alla vita culturale, sottolineando la funzione sociale del patrimonio. Peraltro, come ricordato anche nel PND, il concetto di accessibilità, nel contesto culturale, compare già nell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, laddove si legge che: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici».

L'accessibilità culturale significa, dunque, garantire pari opportunità di accesso alla cultura tramite l'abbattimento di molteplici barriere, siano esse fisiche, sociali, intellettuali, sensoriali, culturali, economiche o tecnologiche⁴⁵.

In questo contesto, il *digital divide* sociale si configura, dunque, come un fattore lesivo del principio di eguaglianza sostanziale, ponendosi in contrasto con il dovere delle istituzioni pubbliche di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena partecipazione alla vita culturale della collettività.

L'art. 3, comma 2 della Costituzione, assume qui una forza propulsiva: la Repubblica è tenuta non solo a non discriminare, ma a promuovere attivamente l'inclusione culturale digitale, attraverso politiche pubbliche di accompagnamento e formazione.

Il paradosso più evidente, come sopra evidenziato, risiede nel fatto che proprio le tecnologie che potrebbero democratizzare l'accesso alla cultura, ampliando la fruizione oltre i limiti fisici, potrebbero finire - in assenza di un'adeguata attenzione all'equità - per riprodurre e persino accentuare le disuguaglianze sociali⁴⁶.

In assenza di una piena consapevolezza istituzionale, il patrimonio culturale digitalizzato, laddove esistente, rischia di diventare un bene di élite, accessibile solo a chi possiede non solo la connessione, ma anche le competenze e gli adeguati strumenti culturali per interpretarne i contenuti.

tali per il patrimonio culturale, e di costituire un utile riferimento metodologico e operativo per tutte le istituzioni e per gli operatori culturali, sia in ambito pubblico che privato, che si riconoscono nei valori in esso enunciati.

⁴⁵ C. DA MILANO, *L'accesso alla cultura in una prospettiva europea*. In F. DE BIASE (a cura di), *I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement*. Milano, 2014.

⁴⁶ A tal riguardo, deve essere ricordata la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 su «Il divario digitale: le differenze sociali create dalla digitalizzazione» (2022/2810(RSP)), <https://www.europarl.europa.eu>, che evidenziò come «sebbene la digitalizzazione e il corretto uso degli strumenti digitali abbiano apportato numerosi vantaggi e opportunità economici e sociali, sono emerse diverse sfide etiche, giuridiche e occupazionali che possono causare gravi svantaggi o danni agli individui e alla società nel suo insieme; che il potenziale delle nuove tecnologie è ambivalente, in quanto, a seconda del modo in cui sono utilizzate e regolate, possono contribuire a creare una società più inclusiva e ridurre le disuguaglianze, oppure amplificare le disuguaglianze esistenti e creare nuove forme di discriminazione».

In questo modo, si costruisce una nuova forma di marginalità culturale che compromette la funzione pubblica del patrimonio e la sua capacità di rafforzare il legame civico tra cittadini e istituzioni.

Le istituzioni culturali pubbliche - musei, archivi, biblioteche - hanno oggi una responsabilità non soltanto culturale, ma etica e costituzionale. La digitalizzazione del patrimonio deve essere concepita come atto politico e sociale, finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere, comprendere e contribuire alla costruzione del sapere comune.

Ciò implica l'adozione di modelli progettuali inclusivi, l'investimento in accessibilità universale, la promozione di percorsi formativi rivolti alle fasce sociali più esposte al rischio di esclusione culturale e la valorizzazione del digitale come strumento di equità sociale. La dignità digitale si realizza solo se il patrimonio digitale è democraticamente accessibile, linguisticamente e cognitivamente comprensibile, tecnologicamente aperto e culturalmente accogliente.

Il *digital divide* sociale, nel contesto di questa moderna fruizione culturale, rappresenta uno dei principali ostacoli alla realizzazione effettiva del diritto alla cultura. Non si tratta di un problema marginale, ma di una sfida strutturale che impone alle istituzioni pubbliche di ripensare l'intero ecosistema della cultura digitale in chiave egualitaria, inclusiva e partecipativa.

Contrastare questa forma di disegualianza non significa solo colmare un divario, ma riaffermare la centralità della persona al centro dell'ordinamento democratico, anche - e soprattutto - nella dimensione digitale.

6. Valorizzazione del patrimonio culturale nei territori fragili: il ruolo dei pubblici poteri tra digitalizzazione e coesione.

Nel diritto amministrativo contemporaneo, la valorizzazione del patrimonio culturale⁴⁷ cessa di essere una funzione ancillare e diventa parte integrante di una più ampia strategia di giustizia territoriale, inclusione digitale e promozione della dignità della persona.

La funzione di valorizzazione, infatti, si configura, oggi, non solo come finalità normativa, ma come funzione pubblica in senso proprio, il cui esercizio da parte delle pubbliche amministrazioni si esprime anche quale strumento di riequilibrio socio-territoriale, soprattutto nei contesti fragili e nelle aree interne⁴⁸ del Paese.

In questa prospettiva, la digitalizzazione del patrimonio culturale rappresenta un fattore capace di agire simultaneamente su due versanti indispensabili: da un lato, essa contribuisce a ridurre le disuguaglianze di accesso legate alla geografia e alla marginalità socio-economica; dall'altro, svolge una funzione di «dignificazione» della persona, intesa nella sua dimensione di soggetto che partecipa, conosce, e si riconosce nel patrimonio culturale della propria comunità.

In tal senso, l'azione pubblica deve configurarsi non solo come regolazione, ma come garanzia attiva di eguale accessibilità al patrimonio, anche nelle sue forme digitali.

Del resto, è proprio nelle aree marginali che il patrimonio culturale assume la fisionomia di patrimonio plurale, non riducibile a grandi attrattori o poli museali centralizzati.

Esso comprende saperi locali, pratiche comunitarie, archivi minori, memorie orali e micro-patrimoni che spesso trovano nella digitalizzazione l'unico strumento possibile di conservazione, trasmissione

⁴⁷ Sulla funzione di valorizzazione del patrimonio culturale, in via generale, L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali*, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, pp. 651 e ss.; C. BARBATI, *La valorizzazione del patrimonio culturale*, in Aedon, n. 1, 2004; F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in Dir. amm., 2007, pp. 1 e ss.; S. CASSESE, *I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione*, in «Giornale di diritto amministrativo», 1998, n. 7, pp. 673-675; A. PAPA, *Valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nel Codice dei beni culturali e del paesaggio tra propensione all'esternalizzazione e tentazione di ritorno al passato*, in Econ. e dir. del terz., in 2/2007; V. GASTALDO, *La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni*, in Diritto dell'economia, n. 2, 2016.

⁴⁸ Sulla disciplina della valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne, anche alla luce dei principi elaborati in ambito internazionale ed europeo, molto esaustiva è la già citata opera di C. VITALE, *Op. cit.*

e valorizzazione⁴⁹. Da qui l'esigenza di un intervento pubblico che si faccia carico della pluralità delle forme culturali e della loro specifica collocazione nei territori: il patrimonio culturale è, in questa prospettiva, diritto diffuso alla narrazione di sé, ed è compito dello Stato renderlo effettivo.

Tale esigenza è stata colta anche nel Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale che parla di «policentrismo conservativo⁵⁰» e considera necessario *«coinvolgere tutte le componenti dell'ecosistema culturale nella condivisione di un percorso comune»*.

È stato osservato, infatti, che proprio sul presupposto della *«pluralità dei patrimoni culturali e della variabilità delle condizioni di uso e stato del patrimonio»* sarebbe opportuno trovare strumenti *ad hoc*, *«secondo il principio per cui occorre differenziare ciò che è diverso, anche attraverso il ricorso a fonti normative, che si collocano al di fuori del contesto ristretto delle norme che disciplinano specificamente il patrimonio culturale»*.

Il diritto amministrativo è chiamato, dunque, a ripensarsi in chiave inclusiva e relazionale, superando modelli normativi standardizzati e promuovendo forme di amministrazione condivisa e partecipata.

Significativa, in questo senso, è la prospettiva offerta dalla Convenzione di Faro, che propone un modello di patrimonio come «eredità comune» da vivere e trasmettere, ponendo al centro non l'oggetto ma la relazione tra bene e comunità.

Tale impostazione impone un modello inclusivo di amministrazione, dove i cittadini diventano co-produttori di cultura e i pubblici poteri assumono il ruolo di garanti della dignità culturale delle comunità, tanto nel piano materiale quanto in quello simbolico.

In questo senso, la digitalizzazione non va intesa come sostituzione del patrimonio fisico, ma come modalità democratica di accesso, capace di dare voce anche ai patrimoni dimenticati, ai territori ai margini, ai saperi non ufficiali. Il suo utilizzo da parte dei pubblici poteri deve essere finalizzato a rafforzare la funzione sociale del patrimonio e a consolidare la coesione territoriale, in un'ottica costituzionalmente orientata.

Infine, la valorizzazione digitale dei beni culturali non può prescindere da un quadro di diritti digitali che garantisca accesso, qualità, interoperabilità, e rispetto dei dati personali, nel solco dei principi del GDPR e del diritto europeo alla protezione dei dati e alla libertà culturale⁵¹.

La dignità digitale nell'ambito dell'accessibilità al patrimonio culturale si nutre anche di queste dinamiche: essa si manifesta nella possibilità per ogni cittadino, ovunque si trovi, di accedere al patri-

⁴⁹ Si veda, in proposito, C. VITALE, *op. cit.*, 37 - 39. L'Autore afferma che il patrimonio culturale delle aree fragili si presenta *«anche quantitativamente e qualitativamente rilevante, oltre che estremamente variegato sotto il profilo delle diverse componenti che lo compongono. Gli studi condotti a questo riguardo mostrano, infatti, come in molti casi questi territori siano ricchi di aree rilevanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, oltre a numerose istituzioni culturali, sia di titolarità statale che regionale o locale. Non meno rilevante la presenza in questi territori di ricchi patrimoni culturali immateriali (tradizioni e feste popolari)»*.

⁵⁰ Nella nota 8 del PND con riferimento al concetto di «policentrismo conservativo» si legge che se *«le grandi istituzioni statali conservano una parte rilevantissima del patrimonio culturale del Paese, una parte cospicua è custodita da un numero elevato di soggetti pubblici e privati, radicati in una lunga e complessa storia di comunità e di istituzione, spesso fondate proprio per conservare e valorizzare il patrimonio culturale di rilievo nazionale e locale che altrimenti avrebbero rischiato di andare dispersi o distrutti o di rimanere nell'ombra. Inoltre, nel sostegno di questi soggetti sono spesso coinvolte, anche per competenze regolamentate dalla normativa, autorità regionali e poteri locali, che detengono a loro volta parti consistenti di patrimonio di interesse collettivo»*.

⁵¹ D. MESSINA, *La tutela della dignità nell'era digitale*, Napoli, 2023. Sulla rivoluzionaria portata delle tecnologie emergenti e la necessità di stabilire regole capaci di difendere i diritti fondamentali del singolo individuo, nell'ambito di una amplissima bibliografia, si rimanda, nello specifico, a I. S. RUBINSTEIN, *Big Data: GDPR, inf Privacy or a New Beginning?*, in *International Data Privacy Law*, Vol. 3, n. 2, 2013; V. MAYER - SHONBERGER - K. CUKIER, *Big Data a revolution that will transform how we live, work, and think*, Londra, 2013; G. BUSIA - L. LIGUORI - O. POLLICINO (a cura di), *Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali*, Roma, 2016; M. OREFICE, *I Big Data e gli effetti sulla privacy, trasparenza e iniziativa economica*, Roma, 2018; O. POLLICINO - T. E. FROSINI - E. ALPA, *Diritti e libertà in Internet*, Milano, 2017.

monio comune in modo libero, consapevole e partecipativo, superando non solo le barriere fisiche, ma anche quelle simboliche e culturali dell'esclusione.

In questo quadro, peraltro, un ruolo determinante deve essere assunto dalle amministrazioni locali, e in particolare dai Comuni, cui il Legislatore e i programmi nazionali attribuiscono compiti centrali nell'attuazione delle politiche di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Si è insistito sulla necessità di coinvolgere gli enti territoriali nella diffusione delle piattaforme nazionali, nella standardizzazione dei processi di catalogazione e nella creazione di servizi digitali di fruizione culturale aperti e accessibili.

Attraverso tali attività, i Comuni diventano attori di questa ambita coesione territoriale. La loro partecipazione è infatti indispensabile per evitare che la digitalizzazione produca nuove forme di marginalità, amplificando anziché riducendo i divari già esistenti.

La prospettiva di diritto pubblico che emerge è, pertanto, quella di una responsabilità amministrativa condivisa, nella quale lo Stato definisce standard e modelli, mentre gli enti territoriali traducono tali indirizzi in pratiche e servizi che insistono sul territorio e ne modellano le opportunità di sviluppo⁵².

7. Dai principi costituzionali ai LEP culturali digitali: la sfida dell'universalità nell'accesso alla cultura

Un ulteriore, cruciale sviluppo nel percorso di effettività del diritto alla cultura, anche nella sua declinazione digitale, si rinviene nel recente e complesso dibattito normativo relativo ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP)⁵³, cui il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno progressivamente conferito centralità nel contesto dell'attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.

Nel percorso verso un'effettiva universalizzazione del diritto alla cultura, la recente centralità attribuita ai livelli essenziali delle prestazioni può rappresentare un punto di snodo fondamentale.

La loro funzione non è più soltanto quella di garantire un nucleo minimo di diritti civili e sociali, ma anche quella di ancorare le politiche pubbliche a un criterio giuridico di universalità sostanziale, capace di superare le disuguaglianze territoriali e digitali che ancora minano il tessuto democratico del Paese.

⁵² Secondo il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) «*L'articolazione settoriale e territoriale dei sistemi informativi non è di per sé un disvalore; al contrario restituisce vitalità culturale e ricchezza di contenuti. È infatti intuitivo considerare come sia possibile garantire più facilmente profondità scientifica in contesti circoscritti e omogenei disciplinarmente. Tuttavia oggi un sistema articolato in modo così granulare mostra alcuni punti di debolezza che vanno affrontati con una strategia che sia in grado di mitigarne i limiti connessi*».

⁵³ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024 i LEP costituiscono quei livelli che «*indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali*». Per un approfondimento sul tema, tra i tanti contributi, si rimanda a C. ACCIARI, *Livelli essenziali delle prestazioni e giudice amministrativo*, in *P.A. (Persona e Amministrazione)*, 2/2023; M. LADU, L. SPADACINI, *La nozione costituzionale di livello essenziale delle prestazioni tra potestà normativa e autonomia finanziaria delle Regioni*, in *Italian Papers On Federalism*, 2/2023; C. LOTTA, *PNRR, regionalismo differenziato e livelli essenziali delle prestazioni: quali prospettive per la (duratura) attuazione dei LEP?*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1/2023; M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3/2016; G.M. NAPOLITANO, *Finalmente i livelli essenziali delle prestazioni sociali? La legge di bilancio 2022 tra ambiguità e nuovi sviluppi*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 1/2023; F. MASCI, *I livelli essenziali delle prestazioni: appunti per una ricostruzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

I LEP costituiscono, oggi, il mezzo attraverso cui il principio di eguaglianza sostanziale assume contenuti più concreti, vincolando i pubblici poteri all'assicurazione di un nucleo minimo ed essenziale di diritti a prescindere dalle differenziazioni territoriali.

Come noto, la legge n. 86 del 2024⁵⁴ ha attribuito delega al Governo per l'individuazione dei LEP⁵⁵, prevedendo che tale operazione si realizzi mediante decreti legislativi da adottarsi entro nove mesi.

Tuttavia, l'articolato normativo è stato oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 192 del 2024, ha rilevato profili di illegittimità, censurando la formulazione originaria dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86, nella parte in cui ancorava i LEP alle «materie» anziché alle «funzioni», con ciò violando la necessaria aderenza ai principi di specificità e concretezza propri delle prestazioni da garantire⁵⁶.

Alla luce di tale pronuncia, in data 19 maggio 2025, il Governo ha approvato il disegno di legge con cui ha inteso apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 al percorso di determinazione dei LEP già avviato con l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e proseguito con la legge n. 86 del 2024.

Il Provvedimento è composto da 33 articoli, suddivisi in tre Titoli. Il Titolo II del disegno di legge contiene i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in relazione alle funzioni attinenti ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie. Ai fini della presente indagine corre l'obbligo di evidenziare, in particolare, il contenuto dell'articolo 25 rubricato «*Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali*», che si occupa specificamente della definizione dei LEP relativi alla cultura, introducendo per la prima volta un'elencazione di criteri diretti alla fruizione universale dei beni culturali, alla comunicazione dei loro valori, nonché alla garanzia dell'accessibilità per tutte le categorie di utenti:

«1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie «tutela dei beni culturali» e «valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e 117, terzo comma, della Costituzione, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura, il Governo esercita la delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni osservando, oltre ai principi e criteri direttivi generali elencati all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riguardo ai musei, determinare i criteri e le modalità che assicurano:

- 1. un'adeguata accessibilità al fine di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti;*
- 2. la sicurezza delle strutture, delle opere conservate e delle persone;*
- 3. la continuità nell'erogazione dei servizi al fine di garantirne l'apertura;*
- 4. un'efficace comunicazione dei valori culturali dei beni;*

⁵⁴ Legge 9 maggio 2024, n. 86, recante «*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario*», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2024.

⁵⁵ P. TORRETTA, *La disciplina dei LEP per l'autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024*, in *Federalismi*, 7 maggio 2025.

⁵⁶ Ed infatti anche nell'art. 1 del disegno recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è sorta l'esigenza di specificare che i LEP vengono determinati non in relazione alle materie ma in relazione alle funzioni poiché la sentenza n. 192 del 2024, ha previsto che «*i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti*», anziché «*i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti...*». Di seguito si riporta il citato l'art. 1 ai sensi del quale: «*Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione, per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie*1 di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, con esclusione della materia indicata dalla lettera f) del medesimo comma, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)».

b) determinare le misure atte a garantire il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini;

c) determinare le misure atte a garantire la fruizione del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutte le categorie di utenti[...]»⁵⁷.

In questo senso, l'inserimento della dimensione culturale nei LEP, non solo amplia l'ambito oggettivo di applicazione del principio di uguaglianza, ma si configura, altresì, come atto di responsabilità costituzionale del legislatore statale nell'assicurare l'uniformità dell'offerta culturale.

Deve osservarsi, però, che il legislatore diversamente da quanto avvenuto, del tutto condivisibilmente, per altri settori, come quello dell'istruzione⁵⁸, non ha previsto espressamente, in ambito culturale, dei criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale.

A fronte di un impianto dichiaratamente ambizioso, il disegno di legge delega del 2025, nell'ambito qui di interesse, appare reticente nel riconoscere in modo esplicito e sistemico il diritto all'accesso digitale alla cultura come ambito autonomo di prestazione essenziale.

Le disposizioni che riguardano la digitalizzazione sono ancora troppo spesso inserite in modo accessorio, prive di una strutturazione autonoma e di un chiaro vincolo precettivo.

Questa scelta compromette il potenziale innovativo del disegno normativo, lasciando spazio a soluzioni interpretative disomogenee e all'eventuale marginalizzazione delle istanze di inclusione digitale.

Questa assenza risulta particolarmente paradossale se si considera che la digitalizzazione costituisce, oggi, la principale modalità di esercizio dei diritti culturali nelle società contemporanee.

Trascurare il digitale significa negare la realtà di un'accessibilità che, ormai, passa attraverso la connessione, l'interoperabilità e l'usabilità delle piattaforme culturali. La mancanza di un'esplicita

⁵⁷ Continua il comma 2 del medesimo articolo «*Ai fini di cui al comma 1 sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dall'articolo 01 del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge 14 novembre 2016, n. 220, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, lettera e), della legge 22 novembre 2017, n. 175*».

⁵⁸ Art. 13, rubricato Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'innovazione digitale: «*1. Per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nell'ambito dell'innovazione digitale, il Governo, assicurando su tutto il territorio nazionale l'uniformità e l'omogeneità, esercita la delega determinando le misure atte a garantire:*

a) criteri, indirizzi, programmi, anche di investimento, al fine di consentire la digitalizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze e la fruizione del diritto all'istruzione finalizzati ad assicurare:

- 1) misure volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti;*
- 2) misure volte a sviluppare le competenze di cittadinanza digitale;*
- 3) misure volte a potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali;*
- 4) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative ministeriali o di altro tipo;*
- 5) misure volte a favorire la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento;*
- 6) l'adozione di testi didattici in formato digitale nonché per produrre e diffondere opere e materiali per la didattica, realizzati anche autonomamente dagli istituti scolastici;*

b) il diritto alla connessione veloce e sicura per tutti gli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché degli indirizzi, degli strumenti e dei programmi volti a consentire l'utilizzo della flessibilità didattica e della didattica digitale integrata. [...]».

previsione dei LEP in ambito culturale digitale tradisce una visione ancora analogica del diritto alla cultura, incapace di cogliere la trasformazione in atto nella fruizione culturale.

Questa lacuna appare ancora più grave se rapportata a quanto già ricordato nei paragrafi precedenti: in un contesto segnato da un persistente *digital divide* - che colpisce in modo diseguale le aree interne, le comunità fragili e le categorie vulnerabili - non includere esplicitamente la cultura digitale tra i LEP significa rinunciare a uno degli strumenti più efficaci per garantire l'universalità del diritto alla cultura.

Non va trascurato, infine, il ruolo critico assunto dalla disponibilità delle risorse finanziarie, come denunciato in varie sedi accademiche e parlamentari. Ed infatti, la definizione dei LEP, per essere realmente efficace, deve accompagnarsi a una copertura stabile e sufficiente, che consenta agli enti territoriali di erogare le prestazioni minime in modo uniforme.

In assenza di ciò, la stessa previsione normativa rischia di risolversi in una dichiarazione d'intenti priva di effettività e di reale innovatività.

Alla luce di questa evidenza, anche un eventuale e futuro riconoscimento dei LEP culturali digitali non potrebbe essere demandato a interpretazioni eventuali, ma dovrebbe diventare oggetto di una norma chiara, vincolante, e soprattutto dotata di copertura finanziaria adeguata. Senza risorse strutturali, il rischio è quello di costruire un impianto normativo ambizioso solo sulla carta, incapace di incidere realmente sulle condizioni materiali di accesso alla cultura nei territori.

Diversamente, un concetto di LEP culturale digitale rischia di non riuscire a innestarsi pienamente nella traiettoria evolutiva della funzione culturale pubblica: una funzione che si sta progressivamente spostando dalla mera conservazione all'accessibilità, e da questa all'inclusione attiva.

In ultima analisi, si può ritenere che l'affermazione di un LEP in materia di cultura digitale potrebbe costituire la naturale evoluzione dell'impianto costituzionale in materia di diritti culturali, declinato alla luce delle sfide del nostro tempo.

In ogni caso, nell'attuale scenario, il diritto amministrativo è chiamato a svolgere una funzione di supplenza e orientamento, valorizzando le aperture testuali esistenti e promuovendo, nell'attuazione concreta, una lettura costituzionalmente orientata che riconosca il digitale come dimensione costitutiva dell'eguaglianza culturale.

8. Archivi e digitalizzazione: l'emblema della sfida per l'universalità culturale

Tra i luoghi della cultura, gli archivi rappresentano forse l'emblema più significativo della trasformazione digitale. Essi incarnano, al contempo, la memoria storica della Nazione e l'impianto documentario indispensabile per la trasparenza amministrativa, la ricerca scientifica, la partecipazione democratica⁵⁹.

In questa prospettiva, la loro digitalizzazione non può infatti ridursi a mera migrazione dei contenuti cartacei in formato elettronico, ma deve essere letta come una autentica politica dei diritti, capace di ricondurre l'accesso al patrimonio documentale entro l'orizzonte dei livelli essenziali delle prestazioni in materia culturale.

Gli archivi, più di altri istituti, si collocano in una posizione peculiare: essi non custodiscono soltanto testimonianze artistiche o letterarie, bensì i documenti che certificano l'agire pubblico e privato delle collettività.

Digitalizzarli significa, dunque, abilitare una cittadinanza documentale diffusa, consentendo che la verifica delle fonti, la ricerca storica e il controllo democratico si svolgano senza barriere di spazio e di tempo.

Non a caso, le più recenti raccomandazioni europee in tema di digitalizzazione del patrimonio culturale hanno posto particolare enfasi sulla creazione di un *«European common data space for cultural*

⁵⁹ Tra gli autori che meglio descrivono gli archivi come luogo in cui si misura, in concreto, l'equilibrio sempre precario tra esigenze di riservatezza pubblica e garanzie di libertà culturali, rivelandosi specchio fedele della qualità democratica di un ordinamento vi è A. MORRONE, *Archivi, Segreto Di Stato E Libertà Culturali Un Equilibrio Imperfetto*, CEDAM, 2022.

heritage»⁶⁰, individuando negli archivi digitali la matrice da cui dipende l'interoperabilità dei sistemi nazionali e la possibilità di garantire una circolazione sovranazionale dei saperi.

La centralità degli archivi nella digitalizzazione culturale si misura anche attraverso la loro capacità di fungere da laboratorio di standardizzazione.

È nel campo archivistico, infatti, che si sono sviluppati i più avanzati schemi di metadatazione (si pensi a EAD - *Encoded Archival Description*, o alle norme ISAD(G) e ISAAR(CPF) elaborate dal Consiglio Internazionale degli Archivi⁶¹) e che si è sperimentata la necessità di uniformare i criteri di descrizione, di conservazione e di accesso.

Gli archivi digitali, in tal senso, non sono soltanto dei «contenitori» di risorse, ma presidi di accessibilità che trasformano la memoria in diritto, garantendone la consultabilità nel tempo e la piena disponibilità per categorie di utenti differenti: ricercatori, cittadini, studenti, imprese culturali.

In un Paese segnato da persistenti divari territoriali, poter accedere a un documento d'archivio attraverso piattaforme digitali significa abbattere le distanze geografiche e sociali, democratizzare l'accesso al sapere e, di riflesso, promuovere nuove forme di partecipazione culturale e civile.

È qui che il discorso sui LEP culturali digitali dovrebbe trovare una delle sue applicazioni più evidenti. Se la fruizione degli archivi rappresenta un presidio di legalità, trasparenza e memoria, allora il suo riconoscimento come prestazione essenziale deve tradursi in obblighi positivi dello Stato di garantire standard minimi di digitalizzazione, di accessibilità e di interoperabilità.

La sfida, allo stesso tempo, non è esente da contraddizioni. Da un lato, la mole sterminata di documentazione e la costante produzione di nuovi archivi digitali pongono interrogativi sul piano delle risorse, della sostenibilità e della sicurezza informatica.

Dall'altro, permane il rischio di concepire la digitalizzazione come mera «copia virtuale» dell'analogico, trascurando invece l'occasione di ripensare i modelli di fruizione.

Nonostante questi rischi, tuttavia, non può non destare qualche perplessità la circostanza che l'art. 25 del suddetto disegno di legge sui LEP culturali, pur individuando criteri specifici per musei, complessi monumentali e spettacolo, ometta ogni riferimento al settore archivistico.

Una tale lacuna appare difficilmente giustificabile, posto che proprio gli archivi costituiscono, sul piano costituzionale ed europeo, strumenti imprescindibili di trasparenza, memoria e partecipazione culturale, e dovrebbero dunque essere espressamente ricompresi nel novero delle prestazioni essenziali garantite in materia culturale digitale.

Un archivio digitale non è soltanto un surrogato dell'archivio fisico, infatti, ma è anche un nuovo spazio di conoscenza che può facilitare ricerche trasversali, percorsi educativi interattivi e, soprattutto, strumenti inclusivi per persone con disabilità.

In questa direzione, il richiamo alla pari dignità sociale (art. 3, co. 2, Cost.) acquista un significato concreto: garantire l'accesso universale agli archivi significa rendere effettivo il diritto di tutti a partecipare alla vita culturale della comunità (art. 27 Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 15 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; art. 117, co. 2, lett. m, Cost.).

Ecco perché il legislatore nazionale, nell'ambito della determinazione dei LEP culturali, non dovrebbe eludere la necessità di inserire *standard minimi* per gli archivi digitali: criteri di accessibilità

⁶⁰ Raccomandazione (UE) 2021/1970 della Commissione del 10 novembre 2021 relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale. Si legge, nella raccomandazione, «*Nel pianificare la digitalizzazione, gli Stati membri e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero adottare un approccio olistico. Tale approccio dovrebbe, ad esempio, prendere in considerazione la finalità della digitalizzazione, i gruppi di utenti destinatari, la massima qualità accessibile, la conservazione digitale dei beni digitalizzati del patrimonio culturale, compresi aspetti quali formati, archiviazione, future migrazioni, manutenzione continua e le necessarie risorse finanziarie e umane a lungo termine*».

⁶¹ Si veda, *International Council on Archives (ICA)*, ISAD(G): *General International Standard Archival Description*, Ottawa, 2ª ed., 2000; ISAAR(CPF): *International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families*, Parigi, 2ª ed., 2004; nonché *Encoded Archival Description (EAD)*, Version 2002, *Society of American Archivists and Library of Congress*.

web conformi agli standard internazionali, interoperabilità dei metadati, continuità di servizio e copertura finanziaria stabile.

In conclusione, gli archivi costituiscono un banco di prova decisivo per l'attuazione del principio di universalità digitale in campo culturale. Essi dimostrano che la digitalizzazione non è soltanto uno strumento tecnologico, ma un veicolo di giustizia costituzionale, attraverso cui il diritto alla cultura assume una dimensione effettiva, concreta e misurabile.

Nella misura in cui verranno riconosciuti come LEP culturali digitali, gli archivi potranno realmente incarnare la promessa di un patrimonio condiviso senza barriere, offrendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione sociale o territoriale, un accesso eguale alla memoria collettiva e, con essa, alla piena cittadinanza democratica.